




Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



REGOLAMENTO N° 01/2003 DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI REGIONI VENETO E TRENINO ALTO ADIGE del 01 aprile 2003, modificato in data 22 marzo 2013

Il Consiglio dell'Ordine

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999 n. 283, recante il regolamento di esecuzione della 18 gennaio 1994, n. 59 concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Vista la "Linee Guida per il comportamento etico professionale del tecnologo alimentare" adottate nell'Assemblea degli iscritti del 23/11/2001

Vista l'approvazione del testo con voti unanimi e palesi dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine del 14 marzo 2003

Viste le "Norme regolamentari per l'uso del timbro attestante l'iscrizione all'albo professionale" adottate dall'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari in data 14 dicembre 2007

Vista l'approvazione del testo con voti unanimi e palesi dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine del 22 marzo 2013

Adotta il presente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Scopo)


Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine, del Consiglio dell'Ordine e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 2 (Sede)

La sede dell'Ordine è fissata dal Consiglio dell'ordine nel capoluogo di regione.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Art. 3

(Osservazioni e proposte degli iscritti)

Ogni Tecnologo Alimentare iscritto all'Ordine Regionale ha diritto di far pervenire al Consiglio dell'Ordine, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti in discussione e/o sulle delibere adottate.

Art. 4

(Dovere di rispetto)

Il Tecnologo Alimentare ha il dovere di rispettare le delibere del Consiglio dell'Ordine Regionale e il presente regolamento, accettando e promuovendo le iniziative e gli indirizzi impartiti dal proprio Ordine a tutela della categoria e della professione. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative o interventi collegiali.

Capo II

Organi e Cariche dell'Ordine Regionale

Art. 5

(Organi dell'Ordine)

Sono organi dell'Ordine Regionale, il Tesoriere, il Segretario, il Vice Presidente e il suo Presidente.

Art. 6

(Modalità di elezione)

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 7


(Presidente)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Regionale convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea degli iscritti, assicura il buon andamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento, e ne coordina i lavori.

- a) Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o con legge della Repubblica.
- b) Il Presidente può delegare a singoli componenti l'esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.
- c) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Art. 8 (Segretario)

- a) Il Segretario sovrintende lo svolgimento di tutti gli atti inerenti l'amministrazione dell'ordine nel settore amministrativo, esclusi quelli che per legge sono riservati alla competenza del Presidente, e quindi cura:
- la regolarità della tenuta delle notificazioni e comunicazioni previste dalla Legge 18 gennaio 1994, n°59 e dal regolamento di esecuzione e la tempestività delle annotazioni delle stesse.
 - la tenuta dell'albo e da esecuzione alle delibere del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizioni, cancellazioni, ed alle revisioni dell'Albo medesimo.
- b) Il segretario esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati e assicurati, tanto dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle compagnie di navigazione, aree o marittime o da qualunque altra pubblica o privata impresa di spedizione e trasporto.
- c) Promuove qualunque atto conservativo ed esecutivo, cura e gestisce i rapporti con fornitori di materiali o servizi compresa la richiesta di preventivi e l'emissione di ordinativi.
- d) Redige e conserva i verbali del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 (Tesoriere)


Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Ordine secondo le direttive del Presidente e del Consiglio dell'Ordine riferendone agli stessi.

- a) Il tesoriere curare la regolarità della tenuta delle scritture contabili agli effetti civilistici e fiscali e la tempestività delle annotazioni delle scritture stesse. Cura, inoltre, la tempestività e la regolarità di tutti gli adempimenti e tutti i versamenti a cui l'Ordine è tenuto ai fini fiscali anche come sostituto d'imposta.
- b) Il tesoriere curare i rapporti con il sistema bancario, assicurando un corretto andamento della esposizione finanziaria.; in modo particolare esso potrà trarre ed accettare o avallare cambiali, girare effetti bancari per l'incasso e per lo sconto; ritirarne il corrispettivo; aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui conti correnti bancari e sui conti correnti postali; girarli e trasferirli, effettuare depositi e prelievi sia di somme che di titoli, tanto al portatore che nominativi, ricevute bancarie, RID, RIBA, presso qualunque Banca od Istituto di Credito o Enti Pubblici e Privati, dando all'uopo valido scarico, nonché esigere buoni, cheques o assegni ed interessi, dando quietanza.



Ordine Tecnologi Alimentari

Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



- c) Il tesoriere curare i rapporti con i competenti concessionari della riscossione dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1, lettera l) e 22, comma 1, lettera g) della Legge 18 gennaio 1994, n.54, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della stessa legge, compresa la stipula e il rinnovo delle convenzioni con gli stessi.
- d) Il tesoriere provvedere all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla predisposizione dei bilanci nel rispetto delle disposizioni fiscali di legge e delle normative dell'Ente.
- e) Il tesoriere coordinare le attività di budget e reporting, assicurando un efficace supporto tecnico al Consiglio dell'Ordine nell'identificazione dei trend, dei parametri fuori forma, delle loro possibili cause e degli eventuali interventi correttivi.

Art. 10

(Obbligo di informazione)

Il Segretario e il tesoriere hanno l'obbligo di informare preventivamente il Presidente e il Consiglio dell'Ordine in caso di gravi necessità e/o possibili rischi e a relazionare periodicamente sull'attività svolta indicando eventualmente i problemi e le necessità sorti relative all'adempimento delle funzioni conferitegli con il presente regolamento.

Art. 11

(Rapporti con gli altri Ordini Regionali)

Il Presidente garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con gli altri ordini regionali, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento o dalle Leggi.

Art. 12

(Consiglio dell'Ordine)

Il Consiglio dell'Ordine, da tenersi presso la sede, o anche fuori dalla stessa, ma comunque in Veneto e Trentino Alto Adige, sono convocate dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice presidente secondo le modalità previste dall'articolo 13. Il Consiglio è inoltre convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La richiesta formulata per iscritto al Presidente dell'Ordine comporta la convocazione del consiglio entro un mese dalla sua presentazione. La richiesta deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.


Art. 13

(Consiglio dell'Ordine: convocazione)

- a) Il Consiglio dell'Ordine Regionale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



- b) Il Consiglio dell'Ordine Regionale si riunisce di diritto minimo due volte all'anno.
- c) La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, con preavviso di almeno sette giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta e giustificata urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore (convocazioni straordinarie).
- d) Le convocazioni sono fatte mediante inviti personali via fax o per posta elettronica certificata (PEC), devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno. I Consiglieri devono confermare il ricevimento della convocazione e la loro presenza entro 3 giorni dalla data fissata per le convocazioni ordinarie ed entro la data fissata per le convocazioni straordinarie.
- e) Il Presidente, su richiesta di almeno due consiglieri, può disporre il rinvio del Consiglio dell'Ordine. Il rinvio deve essere comunicato entro 24 ore dalla data di convocazione via fax o per posta elettronica certificata (PEC).

Art. 14

(Assenza ingiustificata dal Consiglio dell'Ordine)

- a) La mancata partecipazione ad un Consiglio dell'Ordine deve essere giustificata per iscritto entro 48 dalla sua effettuazione e inviata via posta elettronica certificata (PEC) o mezzo raccomandata A/R al Presidente.
- b) Le motivazioni sono valutate dal Presidente dell'Ordine. La decisione di ritenere ingiustificate le motivazioni è motivata e comunicata per iscritto al componente del consiglio via posta elettronica certificata (PEC) o mezzo raccomandata A/R.
- c) La mancata comunicazione ai sensi del comma a) e la decisione di ritenere ingiustificate le motivazioni ai sensi del comma b) costituiscono assenze senza giustificato motivo.
- d) Il componente del consiglio dell'ordine che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive decade dalla carica.


Art. 15

(Firma e rappresentanza)

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio anche con facoltà di promuovere istanze ed azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione spettano al Presidente, nonché al Vice presidente ed alle altre persone alle quali il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del presente regolamento se nominate e nei limiti delle deleghe conferite.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Art. 16

(Rapporti con la stampa)

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione e diffusione sono attribuiti dal Consiglio dell'Ordine all'ADDETTO STAMPA.

Qualsiasi comunicato stampa, articolo e/o mezzo di comunicazione e diffusione relativo all'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Ordine e dei suoi iscritti dovrà essere preventivamente approvato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'addetto stampa deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso gli iscritti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso gli altri ordini regionali. Viene fatto in ogni caso espresso divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive, indipendentemente da quanto normato dai Codici civili e Penali.

Capo III

Delibere Consiglio dell'Ordine

Art. 17

(Delibere)

Tutte le delibere emanate dal Consiglio dell'Ordine Regionale, non possono in alcun caso essere in contrasto con quanto indicato nel presente regolamento.

Le deliberazioni debbono constatare dal verbale del Consiglio dell'Ordine che dovrà essere redatto seduta stante e dovrà essere letto e approvato alla successiva riunione.

Art. 18


(Verbale del Consiglio dell'Ordine)

Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine è redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
 - b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
 - c) l'ordine del giorno;
 - d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun argomento dell'Ordine del giorno.
 - e) le firme in originale su ogni foglio dei componenti del Consiglio dell'Ordine;
- I verbali stampati su carta numerata e vidimata dal notaio sono numerati in ordine progressivo sono conservati presso la sede dell'Ordine e sono consultabili da tutti gli iscritti.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Art. 19 (Consiglieri)

- a) I consiglieri rappresentano gli iscritti all'Ordine ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- b) I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.
- c) Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l' attività del Consiglio dell'Ordine, l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

Art. 20 (Indennità e retribuzioni)

Per l'esercizio del loro mandato non spetta ai consiglieri nessuna retribuzione. Sono stabilite dal Consiglio dell'Ordine in sede di bilancio eventuali indennità di rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per l'esercizio del loro mandato.

Art. 21 (Sedute del Consiglio dell'Ordine)

- a) Le sedute del Consiglio dell'Ordine Regionale non sono pubbliche.
- b) Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio, o di almeno tre consiglieri o quando si tratti di questioni di interesse generale.
- c) Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese.
- d) Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione del Regolamento.

Art. 22 (Dovere di segretezza)


I componenti del Consiglio dell'Ordine sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza del Consiglio.

Art. 23 (Rispetto delle leggi)

I componenti del Consiglio dell'Ordine dovranno comunque conoscere, applicare o far applicare tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, siano esse di carattere tecnico che di carattere giuridico; siano esse di carattere nazionale o regionale o comunitario.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Art. 24 (Collaboratori)

Il Presidente, il segretario e il tesoriere nell'attuazione dei loro incarichi possono avvalersi di collaboratori e personale subalterno qualificato sul quale, comunque devono vigilare.

Capo IV Il bilancio

Art. 25 (Bilancio)

- a) L'Ordine ha un proprio bilancio.
- b) L' esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l' anno solare.
- c) Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio dell'Ordine entro il 15 dicembre dell' anno precedente ed è approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art. 26 (Bilancio di previsione)


- a) Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari di ciascun servizio e attività dell' Consiglio in relazione agli obiettivi della programmazione dell'Ordine.
- b) Il Consiglio dell'Ordine approva un preventivo delle spese relative all'esercizio delle funzioni degli organi e delle cariche dell'Ordine regionale.

Art. 27 (Modalità di riscossione)

- a) La riscossione delle entrate è effettuata entro il mese di ottobre di ogni anno.
- b) I ruoli per la riscossione del contributo annuale per i nuovi iscritti vengono trasmessi ai competenti concessionari secondo le modalità riportate al comma a). Qualora la domanda d'iscrizione pervenga dopo il mese di ottobre, il pagamento avviene con le modalità previste dal comma a nell'anno successivo all'iscrizione.
- c) L'Ordine, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un servizio di tesoreria secondo quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Art. 28

(Relazione al Consiglio)

Il Tesoriere predispone e presenta ogni sei mesi al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del bilancio preventivo.

Art. 29

(Modifiche voci bilancio)

I prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo, sono deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Capo V

Albo Professionale

Art. 30

(Timbro Professionale)

- a) *Modalità di rilascio*: Il segretario rilascia all'iscritto all'albo che ne faccia richiesta per iscritto, ed a spese del medesimo, il timbro professionale.
- b) *Caratteristiche del timbro*: Timbro autoinchiostante circolare di diametro esterno di 35 mm recante la denominazione "ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELLE REGIONI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE", al centro, diametro interno 25mm porterà preceduta dall'indicazione "Dott." il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato.
- c) Per il rilascio del timbro l'iscritto dovrà depositare la propria firma presso la segreteria dell'Ordine secondo le modalità stabilite dalla stessa.

Le caratteristiche del timbro sono approvate dal Consiglio dell'Ordine Nazionale.

Art. 31


(Cancellazione dall'Ordine)

La richiesta di cancellazione all'Albo deve pervenire da parte dell'interessato alla Sede dell'Ordine Regionale con firma autografa a mezzo lettera raccomandata A/R entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato richiede la cancellazione; a tutti gli effetti farà fede la data del timbro postale. Alla richiesta deve essere allegata copia della ricevuta di pagamento della quota associativa dell'anno in corso e la dichiarazione inerente l'assenza dello svolgimento delle attività previste dall'Art. 2 della legge 18/01/1994 n°59.

Essendo la quota di iscrizione annuale l'interessato è tenuto al versamento della quota dell'anno in corso ovvero dell'anno in cui ha fatto pervenire la richiesta di cancellazione e nel caso in cui fosse già stata versata non può essere in alcun modo restituita o frazionata.



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



Il Consiglio dell'Ordine regionale, dopo aver verificato che l'iscritto sia in regola con i versamenti delle quote associative dovute fino all'atto della cancellazione e con quant'altro rientri nei suoi doveri di iscritto, delibera sull'accoglimento della domanda.

Art. 32

(Elenco professionisti funzioni peritali e arbitrali)

L'Ordine istituisce e cura la tenuta dell'elenco "professionisti funzioni peritali e arbitrali".

Possono essere ammessi a far parte di tale elenco speciale, i professionisti che:

- Ne abbiano fatto specifica richiesta;
- Presentino un'esperienza lavorativa nel settore alimentare di almeno 5 anni;

Tutte le richieste che pervengono all'Ordine, di incarichi peritali e arbitrali relativi all'attività professionale del tecnologo alimentare sono affidati esclusivamente ai professionisti iscritti nell'elenco "professionisti peritali e arbitrali".

Art. 33

(Assemblea degli iscritti)

L'assemblea degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti all'albo professionale e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta spedita per raccomandata AR o per posta elettronica certificata (PEC) e con pubblicazione nel sito, almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale i quali possono anche farsi rappresentare da altri iscritti con delega scritta. Ciascun professionista non può cumulare più di tre deleghe.

Capo VI

La Revisione del Regolamento

Art. 34


(Modalità di revisione)

Il presente regolamento può essere integrato e revisionato ogni anno dall'Assemblea degli iscritti dell'Ordine Regionale su proposta del Consiglio dell'Ordine.

Per le variazioni al regolamento l'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda



Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige



convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti in proprio o per delega.

Art. 35 (Proposte di revisione)

Le proposte di revisione sono poste all'ordine del giorno della prima assemblea degli iscritti di ogni anno.

Art. 36 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Sottoposto a votazione, il presente regolamento viene approvato con voti unanimi e palesi dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine.

È fatto obbligo a tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari delle Regioni Veneto e Trentino Alto Adige di osservarle e di farle osservare come norme che disciplinano la professione.

Venezia, addì 22 marzo 2013

Il Presidente
Dott. Zardetto Stefano

Il segretario
Dott.ssa Daniel Erika